




ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.M. n. 41 del 3 maggio 2016

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO

DEI CONSIGLIERI DELEGATI



INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Composizione
- Art. 3 - Assetto organizzativo
- Art. 4 - Competenze
- Art. 5 - Convocazione
- Art. 6 - Partecipazione alle sedute
- Art. 7 - Ordine del giorno
- Art. 8 - Svolgimento delle sedute
- Art. 9 - Divieto di partecipazione
- Art. 10 - Verbale delle sedute
- Art. 11 - Entrata in vigore



Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del coordinamento dei Consiglieri delegati in attuazione delle norme di legge e dell'art. 22, comma 3, del vigente Statuto.

Art. 2 Composizione

1. Il coordinamento dei Consiglieri delegati è composto dal Sindaco, che lo presiede, dal Vice Sindaco e dai Consiglieri delegati ai sensi dell'art.21, comma 4, del vigente Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Sindaco ovvero in caso di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere delegato più anziano d'età.

Art. 3 Assetto organizzativo

1. Il coordinamento dei Consiglieri delegati costituito ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dispone di autonomia funzionale e organizzativa per l'espletamento delle attività strettamente connesse al ruolo istituzionale dell'Ente.
2. Il coordinamento dei Consiglieri delegati collabora con il Sindaco ai fini della realizzazione del programma politico e dell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio relativi alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Ogni Consigliere delegato dal Sindaco Metropolitan dispone per l'espletamento delle funzioni delegate di un ufficio di supporto costituito esclusivamente da dipendenti dell'Ente, appartenenti alla cat. C del nuovo sistema di classificazione del personale delle A.A.LL., nel numero di una unità per Consigliere delegato.
4. Il coordinamento dei Consiglieri delegati si riunisce di norma nell'aula adibita alle riunioni della ex Giunta provinciale.
5. La struttura amministrativa dell'Ufficio del Consiglio provvede agli adempimenti tecnico-logistici connessi alla funzionalità del coordinamento dei Consiglieri delegati.

Art. 4 Competenze

1. Il coordinamento dei Consiglieri delegati traduce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Il coordinamento dei Consiglieri delegati compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei Dirigenti dei settori previsti nella struttura dell'Ente ed opera attraverso decisioni collegiali riportate in forma scritta nel verbale della seduta.
3. Il coordinamento dei Consiglieri esercita altresì il controllo sull'attuazione amministrativa delle linee di indirizzo.
4. L'attività amministrativa del coordinamento dei Consiglieri è pertanto coordinata con l'attività di gestione spettante ai Dirigenti.



Art. 5 Convocazione

1. Il coordinamento dei Consiglieri delegati convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Il coordinamento dei Consiglieri delegati può riunirsi in qualsiasi giorno, su determinazione del Sindaco, ovvero su richiesta della metà più uno dei componenti assegnati.
3. La convocazione del coordinamento dei Consiglieri delegati è disposta dal Sindaco ovvero dal Vice Sindaco mediante avviso contenente l'ordine del giorno che dovrà pervenire ai singoli Consiglieri almeno il giorno prima dell'adunanza.
4. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata nella stessa giornata ed anche in modo verbale dagli Uffici di staff del Sindaco.

Art. 6 Partecipazione alle sedute

Ogni Consigliere delegato è tenuto a partecipare a tutte le sedute del coordinamento dei Consiglieri delegati ovvero a giustificare l'assenza. Alle sedute del coordinamento partecipa il Segretario Generale con funzioni consultive e referenti ed assiste il Dirigente del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 7 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Vengono iscritti all'ordine del giorno specifici argomenti individuati dal Sindaco e/o proposte di deliberazione al Consiglio Metropolitanamente istruite, corredate dei pareri prescritti e del visto del relatore.

Art. 8 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del coordinamento dei Consiglieri delegati non sono pubbliche, salvo diversa decisione del coordinamento medesimo in relazione a particolari circostanze.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri delegati in carica, senza conteggiare a tal fine il Sindaco metropolitanamente.
3. Previa autorizzazione del coordinamento possono partecipare alle sedute dell'organismo stesso per fornire chiarimenti, in relazione alle loro specifiche competenze, i Dirigenti e/o i funzionari dell'Ente.
4. Il Sindaco dirige i lavori del coordinamento, pone in esame gli argomenti, dispone il rinvio della discussione su singoli punti dell'ordine del giorno, esercita i poteri per la disciplina dell'adunanza, ivi compresa la possibilità di sospendere o sciogliere la seduta.

Art. 9 Divieto di partecipazione

Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.



Art. 10 Verbale delle sedute

1. In ogni seduta viene redatto il processo verbale, a cura del Dirigente del competente Servizio Istituzionale, che deve contenere l'indicazione degli argomenti trattati, le decisioni adottate e sinteticamente il parere di ogni componente presente sulle questioni trattate e le eventuali dichiarazioni dei partecipanti in merito alle medesime.
2. Nel verbale della seduta è annotato l'elenco degli argomenti trattati dal quale risultano i Consiglieri delegati presenti, quelli favorevoli o contrari e gli astenuti ad ogni singola proposta di deliberazione trattata.
3. Il Sindaco, il Segretario Generale e il Dirigente verbalizzante provvedono a sottoscrivere il verbale che viene poi trasmesso ai rispettivi Servizi proponenti gli atti in modo che i medesimi siano redatti conformemente alle deliberazioni in merito del coordinamento dei Consiglieri delegati.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.